

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **283/1984** (ECLI:IT:COST:1984:283)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **29/02/1984**; Decisione del **06/12/1984**

Deposito del **12/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14814 14815**

Atti decisi:

N. 283

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 348 del 19 dicembre 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA -
Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 621 cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi Antonino ed altra ed

Esattoria II.DD. di Caltagirone, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe ha promosso questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, di proporre l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;

b) dell'art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso verosimile dalla qualità, posseduta dall'opponente, di genitore convivente con il debitore;

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questione analoga a quella sub a) è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 42/1964 e che il Pretore non adduce argomenti nuovi;

che la questione sub b) risulta manifestamente inammissibile per irrilevanza, una volta riconosciuta la manifesta infondatezza della prima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc. civ., sollevate dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.